



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO :

Approvazione modifiche al Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

L'anno **duemilasette** addì **venti** del mese di **marzo** alle ore 20 e minuti 30 nella sala consiliare comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CERVI Pierino	Sindaco	P	
MADOGGIO Carla	Consigliere	P	
MINOGLIA Angelo Giuseppe	Consigliere	P	
PASTORIO Luciano	Consigliere	P	
ARIENTI Massimo	Consigliere	P	
BAROZZI Gianpietro	Consigliere	P	
MUSSINI Paolo	Consigliere	P	
ZECCHINA Pieremilio	Consigliere	P	
GNACCARINI Franco	Consigliere	P	
GALLI Ivano Ilario	Consigliere		A
PAVESI Antonio	Consigliere	P	
FERRI BRUNO	Consigliere	P	
SAMUELI Tonino	Consigliere		A
TURRINI Susanna	Consigliere	P	
ARRIGONI Anna Maria	Consigliere		A
USBERTI Matteo	Consigliere	P	
BONETTI Paolo	Consigliere		A
Totale		13	4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor CAPODICI dott. Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor CERVI Pierino nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato in oggetto.

Delibera di Consiglio comunale n. 5 del 20/03/2007

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

VISTA LA SEGUENTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 del decreto legislativo 15/02/1997, n. 446, che dispone: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

RICHIAMATO inoltre l'art 59 del medesimo decreto, che detta disposizione per l'eventuale approvazione di un regolamento comunale relativo all'imposta I.C.I., da adottare ai sensi dell'art 52;

VISTA la propria delibera n. 107 del 22/12/1998, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., successivamente modificato con la deliberazione n. 33 del 29/06/2000 e n. 7 del 20/04/2001;

VISTA la proposta dell'Ufficio Tributi che modifica il regolamento nei seguenti punti:

- inserito all'art.1 il comma 2: Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- inserito ex novo l'art.2: si equipara all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- modificato l'art. 3: specificate le categorie catastali che possono costituire pertinenze dell'abitazione principale;
- modificato l'art. 4: i valori delle aree fabbricabili sono definiti in apposita delibera di consiglio;
- inserito all'art. 5: Ai sensi dell'art. 1 c. 168 della Legge 296/06 si stabilisce che i versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dovuto per l'anno d'imposta è inferiore ad €12,00;
- Inserito ex novo l'art. 6 dove si definisce la misura degli interessi da applicare sugli importi dovuti a titolo di imposta;
- Inserito ex novo l'art. 7 su rimborsi e compensazioni;
- Inserito ex novo l'art. 8 sugli accertamenti;
- Modificato l'art. 9 sulle rateizzazioni dei pagamenti;
- Inserito l'art. 10 sulle esenzioni agli enti non commerciali ex art. 59 c. 1, lettera c) D.Lgs. 446/97;

DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 2 del citato art. 52, i regolamenti devono essere approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione (per l'anno 2007 tale termine corrisponde al 31 marzo come definito dall'art.1 del D.M. 30 novembre 2006);

DELIBERA



Comune di Canneto sull'Oglio
(Provincia di Mantova)

Allegato "A" alla delibera
di Consiglio comunale n. 5 del 20/03/2007

REGOLAMENTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 107 del 22/12/1998
Modificato con delibere di Consiglio comunale n. 33 del 29/06/2000, n. 7 del 20.04.01 e n. 5 del 20/03/2007

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
- Art. 3 – Pertinenze dell'abitazione principale e detrazioni
- Art. 4 – Valori aree fabbricabili
- Art. 5 – Versamenti
- Art. 6 – Interessi
- Art. 7 – Rimborsi e Compensazioni
- Art. 8 – Accertamenti
- Art. 9 – Rateizzazione dei pagamenti
- ART. 10 – Esenzioni
- ART. 11 – Compensi incentivanti
- ART. 12 – Entrata in vigore

NB: in rosso sono evidenziate le modifiche.



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il Comune di CANNETO SULL'OGGIO, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie adotta un regolamento per l'applicazione dell'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ai sensi dell'articolo 52 e dell'articolo 59, comma 1, lettera d) g) m) i) e p) del D. Lgs. 446/97 e dell'art. 3 comma 58 della Legge 662/96.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti.

Art. 2 – Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 58 della Legge 23.12.1996 n. 662, è considerata come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. La sussistenza delle condizioni previste per l'equiparazione deve essere autocertificata all'Ufficio Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione ici per l'anno oggetto di variazione della residenza.

Art. 3 – Pertinenze dell'abitazione principale e detrazioni

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 446/97, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto (categoria C/6), la soffitta o la cantina (categoria C/2), le tettoie chiuse o aperte (categoria C/7), che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi per questo aspetto l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 4 – Valori aree fabbricabili

1. Ai sensi del comma 1, lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale fissa, con apposita delibera, i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento.
2. Non si procede ad accertamento nel caso in cui l'imposta risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella approvata periodicamente con atto del Consiglio Comunale.
3. I valori stabiliti dal Consiglio Comunale valgono anche per gli anni successivi, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Art. 5 – Versamenti

1. Ai sensi del comma 1, lettera i) dell'art. 59, del D.Lgs. n. 446/97 si considerano regolarmente eseguiti i versamenti I.C.I. effettuati anziché separatamente da ciascun contitolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.
2. Ai sensi dell'art. 1 c. 168 della Legge 296/06 1 si stabilisce che i versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo dovuto per l'anno d'imposta è inferiore a 12,00 €

Art. 6 – Interessi

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 296/06 la misura degli interessi da applicare sugli importi dovuti a titolo di imposta a seguito di accertamento è pari al tasso di interesse legale. La maturazione degli interessi è giornaliera.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
3. Lo stesso tasso di interesse si applica in caso di rateizzazione.



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Art. 7 – Rimborsi e Compensazioni

1. Ai sensi dell'art. 1 c. 168 della Legge 296/06 1 si stabilisce che non si fa luogo a rimborsi quando l'importo complessivamente da rimborsare è inferiore a 12,00 €
2. Il contribuente entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di rimborso da parte del Comune può chiedere che il credito vantato sia portato in tutto od in parte in deduzione di successi pagamenti concernenti tributi gestiti dal Comune, anche diversi da quello a credito. Il funzionario responsabile del tributo comunica formale adesione alla proposta ed annota contabilmente la compensazione.
3. Il Comune in presenza di debiti e crediti tributari in capo al medesimo contribuente, anche d'ufficio, procede alla relativa compensazione ai sensi e per gli effetti dello articolo 23 del D.Lgs.n.472/97.

Art. 8 – Accertamenti

1. Ai sensi del comma 1 lettera m) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97 il Comune si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal d. lgs. 19 giugno 1997, n. 218, così come disciplinato dal regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 105 del 22 dicembre 1999.
2. Ai sensi dell'art. 1 c. 168 della Legge 296/06 1 si stabilisce che non si fa luogo all'emissione di avvisi di accertamento quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore a 12,00 €

Art. 9 – Rateizzazione dei pagamenti

1. Le somme dovute per effetti di avvisi di accertamento emessi dall'Ente ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere versate anche ratealmente.
2. A fronte di una specifica istanza del contribuente, il funzionario responsabile del tributo, **viste le ragioni prodotte dal contribuente nell'istanza**, rilascia autorizzazione ad effettuare ratealmente il versamento degli importi dovuti accordando una rateizzazione massima di 4 rate trimestrali, se tali importi superano la somma complessiva di **500,00 €**
3. L'importo della prima rata è versato entro il termine di **60 gg. dalla data di notifica** dall'avviso di accertamento. **Le rimanenti rate verranno maggiorate della quota interessi calcolata come indicato al precedente art. 6 - Interessi.**
4. Nel caso di mancato adempimento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Art. 10 – Esenzioni

1. Ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97 in riferimento all'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lettera i) per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20.5.1985, n. 222, l'esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizioni che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Art. 11 – Compensi incentivanti

1. Ai sensi del comma 1, lettera p) dell'art. 59 del D.Lgs. n. 446/97, con deliberazione di Giunta comunale possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza di particolari programmi, progetti obiettivo. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.).

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore dall'anno d'imposta 2007.



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
CERVI Pierino

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAPODICI dott. Giuseppe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio in data **27/03/2007** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAPODICI dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva in data **6/04/2007**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAPODICI dott. Giuseppe

PARERI

(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267)

FAVOREVOLE
di Regolarità TECNICA
IL RESPONSABILE DI AREA
CAPODICI dott. Giuseppe

FAVOREVOLE
di Regolarità CONTABILE
IL RESPONSABILE DI AREA